

STATUTO

LA SCATOLA MAGICA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORGONZOLA MI VIA ROMA 39

Numero REA: MI - 1909571

Codice fiscale: 06702970960

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2011 - Statuto completo	2
--	---

F.to Alberigo Maria Gentile
F.to Marco Bugo
F.to Anna Napoli - sigillo

Allegato "A" n. 6995 repertorio n. 2888 raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO, NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1.- Denominazione

La cooperativa è denominata:

"La Scatola Magica - Cooperativa Sociale - ONLUS"

Art. 2.- Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Gorgonzola.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3.- Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4.- Scopo mutualistico

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la progettazione, la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali, educativi e per il tempo libero rivolti prevalentemente all'infanzia e alle famiglie, che tendano a stimolare e valorizzare le capacità proprie dell'individuo, rispettare ed accogliere le personali attitudini ed inclinazioni. Si avrà dunque cura di privilegiare quelle scelte e azioni che permettano la

crescita e lo sviluppo armonioso dei singoli.

La Cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri Soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

Art. 5.- Oggetto sociale

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti attività in via prevalente:

- asili nido;
- scuole materne;
- nidi-famiglia e di ogni luogo dedicato all'infanzia;
- spazi gioco e ludoteche;
- animazione per bambini con finalità educative e ricreative;
- centri estivi per minori e soggiorni estivi per minori;
- centri di aggregazione giovanile;
- iniziative di sostegno alla genitorialità;
- manifestazioni, eventi culturali, dibattiti, conferenze e corsi rivolti ai minori, alle famiglie e agli adulti;
- servizi nelle scuole;
- formazione e aggiornamento professionale in ambito psicopedagogico.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa o dal committente.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a Consorzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o in ogni modo, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso dei requisiti, autorizzate e/ o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla Legge e dai regolamenti in materia.

Il modo di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 6.- Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7.- Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Soci

Art. 8.- Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci deve essere in numero non inferiore né superiore ai limiti di legge.

Soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura organizzativa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla costituzione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere Soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

Soci ordinari: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono l'attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile e persone giuridiche che condividono le finalità della Cooperativa e ne promuovono le attività. Partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Soci volontari: persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi di legge.

Soci fruitori: persone fisiche e/o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

In nessun caso possono essere Soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a Società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.- Procedura di ammissione

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al competente Organo Amministrativo.

La domanda scritta deve indicare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, requisiti tecnico-professionali ed attività svolta;
- il motivo della richiesta di ammissione e la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere e l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle decisioni prese dagli organi sociali.

Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- la denominazione, la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo con criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 10.- Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11.- Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda di ammissione.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12.- Trasferimento delle quote dei soci operatori

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute a terzi, con diritto di recesso a favore dei soci.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 13.- Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in

quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) l'impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) qualora il rapporto di lavoro del socio venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o mediante altri strumenti che ne garantiscano l'avvenuto ricevimento.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 14.- Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

- 4)per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5)per fallimento del socio;
- 6)negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- 7)se, nell'esecuzione del proprio lavoro, commette atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- 8)se svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, ad eccezione dei soci fondatori;
- 9)se non osserva le presenti disposizioni e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 10)se, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni in materia di recesso od esclusione devono essere comunicate per raccomandata al socio interessato entro sessanta giorni dalla delibera. Le controversie in materia di opposizioni a tale delibere saranno demandate a tutti gli effetti alla decisione del Collegio Arbitrale.

Al socio recedente od escluso spetta il solo valore nominale della quota sociale, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59, o eventualmente ridotto delle perdite non coperte alla data dell'ultimo bilancio. Tale valore deve essere liquidato nei termini previsti dalla legge.

Art. 15.- Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16.- Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite

imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17.- Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITÀ

Art. 18.- Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.
- g) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 19.- Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20.- Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo pari a €. 25,00 (venticinque) e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 21.- Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22.- Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alle altre riserve statutarie e volontarie;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Art. 23.- Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 24.- Stato di crisi aziendale

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a

contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, l'organo di amministrazione informerà tempestivamente l'Assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione, come previsto dal regolamento interno.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 25.- Modalità di assunzione delle decisioni

Sono organi della società l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26.- Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a' sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o

allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa e il Segretario onde procedere alla relativa stesura del verbale.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai soci.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro

trenta giorni dalla richiesta.

Art. 27.- Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto di tanti soci, diretti o per delega, che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento interno e per la dichiarazione dello stato di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci ordinari risultanti dal Libro Soci.

Art. 28.- Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29.- Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 30.- Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri minimo pari a tre, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni, definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31.- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito

con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

In caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di consiglieri il Presidente avrà voto doppio, in caso di reiterata parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal vicepresidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 32.- Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano Consiglio di Amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 33.- Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della Cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore e i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente anche i compensi.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Società.

Art. 34.- Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Art. 35.- Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di impedimento la legale rappresentanza e la firma sociale viene attribuita ai vice presidenti nominati.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

CONTROLLO

Art. 36.- Organi

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è composto da tre Sindaci e due Supplenti.

Il Presidente del Collegio stesso è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili, non hanno diritto a compenso, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 37.- Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da Revisori contabili iscritti presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile della Società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei Soci, è esercitato ai sensi dell'art.2409bis comma primo del Codice Civile.

REGOLAMENTI, DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 38.- Regolamenti

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 39.- Scioglimento

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 40.- Controversie

Tutte le controversie tra i soci o tra i soci e la società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del P.M.;
- la validità delle deliberazioni assembleari;

sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt. 34-37 d.lgs. 5/2003, nonché in forza del presente titolo di questo statuto ed in forza di quanto prescritto dalla vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da numero tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa. Il relativo lodo non è impugnabile salvo le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Per quanto non è regolato dal presente atto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Art. 41.- Collegio arbitrale

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);
- b) tre per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal Presidente dell'Ordine degli

Avvocati di Milano, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il Collegio Arbitrale esercita la competenza su:

- tutte le controversie che possano insorgere sia tra i Soci e tra la Società e i Soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti e che il lodo è inappellabile.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di Legge.

La soppressione o le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

F.to Alberigo Maria Gentile

F.to Marco Bugo

F.to Anna Napoli - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL'ART 23 COMMI 2, 4, 5 E DEL D.LGS N. 82/2005